

di singoli individui. Resta salva, naturalmente, la collaborazione in ordine all'accertamento di reati con la magistratura, che in alcuni casi ha fatto richiesta, per fini di indagine, di consultare o aver copia degli elenchi degli iscritti. A tale richiesta naturalmente si corrisponderà, e in spirito di leale collaborazione istituzionale, la quale è tanto più efficace allorquando la politica rivendica non solo l'autonomia delle proprie scelte generali, ma anche il suo legittimo esercizio in concreto, senza interferire con le prerogative di altri poteri dello Stato.

Peraltro, appare da superare la situazione che si è creata da un lato attraverso la discutibile attuazione (di fatto, inapplicazione) dell'articolo 18 della Costituzione, in ordine al divieto delle associazioni segrete, da parte della legge 25 gennaio 1982, n. 17 e in ragione del peculiare momento storico che portò all'adozione di una "legge-provvedimento", limitativa della portata generale del divieto costituzionale; dall'altra, attraverso l'introduzione della disciplina in materia di protezione dei dati personali che ha sostanzialmente rafforzato la dimensione privata dell'agire dei componenti di tali organizzazioni. E infatti la *privacy* è stata inopinatamente opposta persino alla Commissione parlamentare di inchiesta, al pari di chiunque altro, prefigurando responsabilità giuridiche in capo a chi può sicuramente riportare la notizia - pubblica - di una condanna per mafia, ma non può riferire al riguardo che è stata pronunciata a carico di un soggetto iscritto alla massoneria, perché questo va considerato un "dato sensibile", in base alla disciplina della *privacy*.

Tale rafforzamento dei profili di riservatezza si pone peraltro a fronte dell'indebolimento, se non della abolizione di doveri di trasparenza, quanto meno in determinate situazioni, come quella degli iscritti che siano al contempo dipendenti pubblici (a esclusione dei magistrati, per i quali già esiste un divieto, introdotto all'epoca dello scandalo P2), come ad esempio militari o membri delle forze di polizia.

Tali doveri sono stati riaffermati in via giurisprudenziale dal Consiglio di Stato, ma permane l'esigenza di una disciplina compiuta della materia a livello legislativo, anche per sgomberare il campo da mistificazioni legate a pronunce giurisdizionali in sede europea, che non hanno mai legittimato tali commistioni, quanto piuttosto censurato, sotto il profilo della conoscibilità della norma, l'assenza di disposizioni di legge in materia.

Le proposte della Commissione sono pertanto di natura legislativa, e sono di seguito illustrate.

PROPOSTE

1. L'analisi condotta nelle pagine precedenti non consente di affermare che la mafia e la massoneria siano un *unicum* né che, come disse alla fine dell'Ottocento il deputato Felice Cavallotti «non tutti i massoni sono delinquenti ma tutti i delinquenti sono massoni».

Gli esiti dell'inchiesta parlamentare, tuttavia, hanno evidenziato gravi elementi di criticità e, dunque, di incompatibilità, in seno all'ordinamento giuridico, tra talune forme associative - o, meglio, tra l'estrinsecarsi di talune forme associative - e lo Stato democratico.

Per quanto concerne la prospettiva di questa Commissione, è emerso che la mafia - o, comunque, le sue più pericolose espressioni rappresentate da cosa nostra siciliana e dalla 'ndrangheta calabrese - da tempo immemorabile e costantemente fino ai nostri giorni, nutrono e coltivano un accentuato interesse nei confronti della massoneria.

Ma se le associazioni mafiose sono quelle descritte dal comma 3 dell'articolo 416-*bis* del codice penale, e cioè le consorterie criminali dirette ad «acquisire [...] la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici» e «a impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali», non può che ricavarsi, di conseguenza, che la mafia individua nella massoneria uno strumento che le permette di raggiungere le finalità descritte dalla norma che la definisce. E, ciò anche perché, come si è detto, rappresenta il luogo di dialogo, diretto e solidale, con l'aristocrazia delle professioni¹⁴². Il luogo privilegiato dove trattare affari, ottenere incarichi, pilotare appalti e, talvolta, “aggiustare” i processi.

Ciò nonostante, dalla parte delle associazioni massoniche, si è registrata una sorta di “arrendevolezza” nei confronti della mafia, né potrebbe essere diversamente data la costanza e la reiterazione nel tempo del fenomeno infiltrativo.

Ma, se la *ratio* dell'ingresso della mafia nella massoneria si coglie, come detto, nell'essenza stessa dei suoi scopi così come descritti nell'articolo 416-*bis* citato, il fenomeno inverso - l'accoglienza della massoneria nei confronti della mafia - non può giustificarsi attraverso le finalità statutarie, di ben altra natura rispetto a quelle mafiose, perseguite dalle associazioni massoniche ufficiali.

È nella posizione assunta da determinati “fratelli” o da gruppi di “fratelli”, più o meno numerosi, che può essere ricercata la ragione dell'“incontro” con il mondo mafioso, ma ovviamente, in tal caso, potrebbero individuarsi interessi o atteggiamenti diversificati, difficili da aggregare sotto un unico comune denominatore.

Può nondimeno affermarsi che qualora il massone sia, al contempo, un mafioso, come non di rado è accaduto, si realizza una “coincidenza di appartenenza” e, dunque, di intenti nel senso che il programma criminale mafioso intraprende la sua realizzazione (anche) nei gangli massonici.

Si può anche registrare l'intersezione dei diversi intenti (come, ad esempio, potrebbe accadere in occasione di elezioni massoniche per cariche autorevoli, peraltro lautamente retribuite, in cui la mafia può ben assicurare un certo numero di voti) che, dunque, si traduce in una reciproca “convenienza”, peraltro ipotizzata dagli stessi appartenenti alla massoneria¹⁴³.

¹⁴² Cfr., tra le tante, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Campanella citate.

¹⁴³ Cfr. il caso, prima trattato, di Amerigo Minnicelli, parte III, paragrafo 6.

Sono tuttavia i casi, certamente più ricorrenti, in cui si riscontra una forma di mera “tolleranza” - frutto di un generalizzato negazionismo dell’infiltrazione mafiosa (magari volto a salvaguardare il prestigio internazionale dell’associazione massonica o le sue fondamentali regole di segretezza), e a sua volta, causa di carenze in termini di prevenzione - che, paradossalmente, si rivelano più preoccupanti.

E invero, l’ordinamento giuridico, che ben dispone di strumenti in grado di prevenire e di reprimere le “deviazioni” e i “patti” intercorsi con le mafie - e dunque la “duplice appartenenza e la convenienza” - non gode di altrettanti mezzi nel caso della “tolleranza”, cioè in assenza di fatti penalmente rilevanti dal lato massonico e, pertanto, assiste inerme a un fenomeno che, benché necessariamente generato dall’incontro tra due entità, consapevole una e più o meno inconsapevole l’altra, può essere impedito solo per metà.

Tale pericolosa “tolleranza” si realizza, in primo luogo, laddove, nonostante il continuo allarme di inquirenti, giuristi, storici e organi di stampa, non sono state ancora assunte dalla massoneria ufficiale determinazioni ferme e definitive volte a rendersi impermeabile rispetto agli interessi criminali.

Si è già evidenziato, infatti, che nonostante la consapevolezza dei rischi, il sistema dei controlli massonici si è rivelato spesso inefficace, e ciò non tanto per la carenza di strumenti, come si è pure obiettato, ma soprattutto per la mancanza di volontà in tal senso. E invero, quando le infiltrazioni malavitose sono state accertate a livello organizzativo, la scelta dello scioglimento delle logge non ha impedito, anzi ha favorito, il transito dei membri in altre articolazioni della medesima “obbedienza”. Allo stesso modo, le accorate segnalazioni dei “fratelli” più avveduti si sono risolte nell’espulsione di costoro. Le sentenze penali di condanna per fatti di mafia, a loro volta, sono rimaste spesso ignorate dalle “obbedienze” massoniche che non hanno riconosciuto in esse la segnalazione di un pericolo.

Al contempo, come si è constatato in diverse occasioni, non sono state adottate posizioni di netta collaborazione massonica, rivelatrici di una convergenza di scopi, con le autorità impegnate nella repressione del fenomeno. Questa Commissione è diretta testimone di tale atteggiamento, verificato tanto nel corso delle “reticenti” audizioni, tanto nel rifiuto di consegna degli elenchi. Ma ne sono testimoni altresì i membri della loggia “Araba fenice” che si dimisero per protestare contro l’espulsione di un “fratello” reo di avere collaborato con la DIGOS.

La “tolleranza” si riscontra altresì nella miope ostinazione della massoneria a mantenere, nonostante quanto la storia italiana ci abbia insegnato, quelle caratteristiche strutturali e organizzative¹⁴⁴, del tutto simili a quelle della mafia, che, nella loro concreta attuazione, ben valicante ogni innocuo rituale, si pongono quali fonti di alimentazione per la creazione, in ambito massonico, di un *humus* particolarmente fertile per la coltivazione degli interessi mafiosi.

Tra queste, va segnalato soprattutto il dovere di segretezza, su cui è improntato l’associazionismo massonico, con tutti i suoi corollari dei vincoli gerarchici e di “fratellanza”, della legge e della giustizia massoniche intese come ordinamento separato da quello dello Stato e prevalente rispetto a quest’ultimo.

¹⁴⁴ Negli ultimi decenni, dalle costituzioni massoniche e dai tipi di giuramento massonico, seppure modernizzati si evince: un rapporto di subordinazione gerarchica del massone di grado inferiore rispetto a quello di grado superiore con obbligo di rispettarne le direttive; un vincolo di solidarietà tra massoni anche all’esterno dell’associazione massonica; un obbligo di segretezza in ordine a determinati rapporti e prassi; il rifiuto della “giustizia profana”, ossia di quella di Stato, a favore della giustizia massonica riguardo a liti fra massoni.

Con grande evidenza è emerso un segreto interno, già di per sé inconcepibile in uno Stato democratico, a cui fa eco, soprattutto, quello esterno, anche verso le pubbliche autorità.

Nemmeno con il provvedimento di sequestro, per citare solo uno dei tanti esempi riportati, è stato possibile venire in possesso degli elenchi effettivi degli iscritti, perché presso le sedi ufficiali forse neanche ci sono e, comunque, quelli che ci sono non consentono di conoscere un'alta percentuale di iscritti rimasti occulti grazie a generalità incomplete, inesistenti o nemmeno riportate.

Il vincolo di solidarietà tra “fratelli”, a sua volta, consente, perfino, come visto in uno dei casi di estrema gravità affrontati, il dialogo tra esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia; dialogo che non solo legittima richieste di intervento per mutare il corso dei processi, ma impone il silenzio di chi quelle richieste riceve.

La prevalenza dell'ordinamento massonico, ancora, impedisce allo Stato la conoscenza perfino dei reati consumati nonché il controllo dell'applicazione delle proprie leggi sui dipendenti pubblici; consente lo spregio delle regole e dei doveri civici da parte dei massoni con l'assoluzione preventiva del cerimoniere, il quale garantisce che l'osservanza delle norme interne include automaticamente quella delle altre; toglie la parola agli assessori comunali, seppure impegnati nelle terre martorate dalla mafia, per farne muti servitori della massoneria.

I vincoli di “obbedienza” gerarchica, di converso, inducono al silenzio anche sulle infiltrazioni della mafia, perché altrimenti, come è accaduto, si accuserebbe implicitamente la dirigenza massonica, che tutto vede e tutto fa, di non aver visto e di non aver fatto nulla.

Tuttavia è proprio il segreto, con tutte le sue appendici, che consente, peraltro “fisiologicamente”, l'incontro tra le due formazioni, una illecita e l'altra lecita, al di fuori di qualunque controllo esterno e, per di più, con la parvenza della liceità (ricavabile dalla collocazione della massoneria tra le associazioni previste dall'articolo 36 del codice civile tutelate, dunque, dall'articolo 18 della Costituzione), così dando luogo a una “zona grigia” della quale ben poco è dato sapere.

Ma vi è di più. Se, da un lato, i singoli massoni sono menomati nella libertà di esternare la “zona grigia”, dall'altro lato, viene a crearsi l'asservimento anche rispetto a fini “non massonici” o addirittura mafiosi, pure da parte di coloro che, essendo chiamati a svolgere funzioni al servizio dello Stato, devono improntare le loro condotte all'assoluta trasparenza e all'incondizionata lealtà verso le istituzioni.

2. La questione fin qui sintetizzata impone, pertanto, una seria riflessione, non tanto sugli aspetti macroscopicamente patologici del connubio mafia-massoneria che, comunque, trovano una certa risposta nel sistema ordinamentale, ma su quegli altri aspetti di “normalità” che, proprio da tali, generano e alimentano quel connubio.

Non può dimenticarsi, al riguardo, che dall'entrata in vigore della Costituzione, è sostanzialmente mancato un dibattito culturale, tanto sotto il profilo storico-politico che sotto quello tecnico-giuridico, sia riguardo al divieto costituzionale, previsto nell'articolo 18, delle associazioni segrete, sia, più in particolare, riguardo all'associazionismo massonico italiano degli ultimi decenni¹⁴⁵. Né tale dibattito può essere colto in quello scaturito dallo scandalo della cosiddetta

¹⁴⁵ «Che, poi, un fatto del genere sia da ascrivere a una sorta di auto censura da parte degli studiosi o, all'inverso, ad una mancanza di coscienza culturale del tema è questione aperta» (Enrico Spagna Musso, 1992, “Il problema costituzionale della massoneria” in “*Scritti di diritto costituzionale*”, Giuffrè Editore, 2008).

loggia “Propaganda 2”, che diede luogo alla promulgazione della legge n. 17 del 1982, poiché si riferiva all’aspetto macroscopico della devianza massonica, rientrante nelle competenze dell’autorità giudiziaria, e non anche al funzionamento del “sistema”. L’insigne giurista Massimo Severo Giannini parlò pertanto di particolare “esiguità degli studi”.

Né può dimenticarsi, ancor meno, che la storia di questo Paese, unica nel panorama europeo, è stata costellata dalla prevaricazione della mafia, soprattutto nel sud ma con sempre crescenti fenomeni di espansione, che ha rappresentato, dunque, una delle emergenze più importanti con cui ci si è dovuti confrontare e con cui, tuttora, ci si confronta. L’Italia, colpita dalle stragi di mafia e dalle migliaia di morti, compresi innumerevoli servitori delle istituzioni, è riuscita a dotarsi di una legislazione sempre più specializzata e attenta che potesse contrastare un così devastante fenomeno; una legislazione all’avanguardia, poi mutuata da altri Paesi, che ha permesso, insieme all’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, di costringere la mafia sanguinaria a operare in contesti di “sommersione” in cui viene privilegiato il metodo collusivo-corruttivo rispetto alle tradizionali condotte improntate a forme eclatanti di violenza¹⁴⁶. Va considerato anche, al riguardo, come ulteriore segno di allarme e di urgenza, l’elevato numero, in continuo aumento, degli iscritti alle logge massoniche calabresi e siciliane. Il dato è certamente giustificabile con il fatto che centinaia di persone, specie nel sud, possano cercare, all’interno della massoneria, risposte alla crisi economica o, anche solo, a quella dei valori. Ma può altresì essere collegato, magari solo in parte, e soprattutto nelle zone ad alta densità mafiosa, al mutamento della strategia criminale della mafia che, ora, mira a sedersi nei tavoli degli accordi piuttosto che impugnare le armi per le strade.

In questo peculiare momento, dunque, se dovessero sfuggire al controllo istituzionale e normativo le “zone grigie” che anzi, proprio perché dissimulate dalla legalità, si trasformano in zone franche, si vanificherebbero gli enormi sforzi compiuti negli ultimi decenni.

La risoluzione della questione, finora rinviata o ignorata, dunque, non appare più procrastinabile. Ed è nei principi della Carta costituzionale e della Convenzione dei diritti dell’uomo riportati nelle pagine precedenti che va ricercata la stella polare che consenta il bilanciamento del diritto dell’individuo ad associarsi liberamente con l’interesse preminente dello Stato alla tutela della società dalle mafie.

3. Va premesso che le norme sulle associazioni segrete e su quelle comunque “vincolanti” sono finora state rimesse, come si è detto, a una legislazione regionale, a macchia di leopardo, priva di uniformità, mentre trattandosi di temi volti a salvaguardare i principi fondamentali della Costituzione, tali valori richiederebbero una normativa statale con una portata generalizzata.

a) Sarebbe pertanto necessaria, innanzitutto, una previsione di legge che, per quanto già esposto nell’ultima parte di questa relazione, chiarisca definitivamente, tipizzandone le caratteristiche sostanziali già illustrate, che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della Costituzione, le associazioni sostanzialmente segrete, anche quando perseguano fini leciti, sono vietate in quanto tali, poiché pericolose per la realizzazione dei principi della democrazia e vieppiù così rivelatesi nel concreto della realtà italiana.

Tale norma, soprattutto, attuerebbe, finalmente, la volontà dei Costituenti finora rimasta ignorata anche dalla legge n. 17 del 1982 sebbene intitolata “Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione”.

¹⁴⁶ Cfr. relazioni annuali della Direzione nazionale antimafia degli ultimi tre anni (Doc. 1404, luglio 2015 - giugno 2016; Doc. 892, luglio 2014 - giugno 2015; Doc. 477, luglio 2013- giugno 2014).

Certamente, il fatto che il programma dell'associazione sia intrinsecamente lecito, come già evidenziato «non può considerarsi irrilevante allorché si tratti di individuare le conseguenze sanzionatorie, applicabili in caso d'inosservanza del limite di cui all'articolo 18, comma 2, della Costituzione L'interesse alla base del divieto costituzionale potrebbe, infatti, risultare adeguatamente soddisfatto anche attraverso il mero scioglimento dell'associazione, sufficiente in quanto tale a eliminare il disvalore insito nell'esercizio in forma occulta della libertà associativa».

Sarebbe possibile ipotizzare, dunque, un provvedimento amministrativo prefettizio di scioglimento (sottoposto alla possibilità di impugnazione) dell'"obbedienza" o di una sua articolazione territoriale, e, solo per il caso di persistenza, sotto qualsiasi forma della medesima associazione disciolta, la sanzione penale.

È opportuno aggiungere che una norma che vieti, *erga omnes*, la segretezza di tutte quelle formazioni sociali, massoniche e non, che celino all'esterno e/o all'interno la loro essenza, e dunque così presentando profili di incompatibilità con il libero esercizio dei diritti assicurato dalla nostra Costituzione, non potrebbe ritenersi discriminatoria e nemmeno persecutoria nei confronti della massoneria, come più volte dalla stessa paventato.

Una previsione simile colpirebbe sì quelle associazioni massoniche che non proveranno a rivedere il loro ordinamento e ad adattarlo a quello dello Stato, ma non sarebbero soltanto questi, come è ovvio, gli obiettivi di una norma generale. In ogni caso, non può non riconoscersi la peculiarità italiana in tema di massoneria che, in diverse occasioni, si è ben differenziata da analoghe associazioni operanti in altri Paesi, per il grave fatto di essere stata la sede di interessi criminali, eversivi e mafiosi.

Una tale norma, del resto, sarebbe conforme alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, nonostante quanto inopinatamente affermato in proposito dai gran maestri, non salvaguarda il diritto alla segretezza bensì il diritto all'associazione; diritto, quest'ultimo, che, secondo la normativa europea, può certamente essere sacrificato in presenza di una espressa previsione legislativa, del perseguimento di finalità di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, della proporzionalità della sanzione rispetto a enti che abbiano finalità lecite, della assenza di pratiche discriminatorie individuabili nel trattare in modo diverso situazioni materialmente paragonabili e senza una giustificazione obiettiva ragionevole.

Infine, una norma di rango superiore che vieti concretamente, e non solo come postulato, le associazioni segrete in senso sostanziale, sarebbe risolutiva, a monte, di tutte quelle altre problematiche prima evidenziate riguardo ai soggetti che, a vario titolo, svolgono attività al diretto servizio dello Stato per i quali, spesso, la sanzione disciplinare è correlata alla (improbabile) esistenza di un'associazione *ex* articolo 2 della legge n. 17 del 1982 e non all'evidente disvalore di partecipare ad agglomerati segreti, incompatibili con i nostri principi di democrazia.

b) Con riferimento all'ulteriore questione delle associazioni "vincolanti", sebbene non segrete, cioè che presentino caratteristiche tali da generare comunque vincoli di particolare coerenza nei confronti dei loro aderenti sì da potere interferire negativamente con lo svolgimento di un'attività a carattere pubblicistico, sembra possibile, anche alla luce delle indicazioni della Corte EDU riportate nell'ultima parte di questa relazione, individuare situazioni diversificate.

Preliminarmente, però, va segnalata la necessità che le auspiccate norme chiariscano espressamente in cosa debbano consistere le situazioni di incompatibilità.

Innanzitutto, il nostro ordinamento, se consente, all'articolo 98 della Costituzione la possibilità di vietare a talune categorie di soggetti (i magistrati, i militari di carriera in servizio

attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti consolari all'estero) il diritto all'iscrizione ai partiti politici, che sono formazioni tutelate dalla stessa Costituzione, *a fortiori* può estendere tale divieto ai medesimi soggetti con riguardo ad associazioni che richiedano, per l'adesione, la prestazione di un giuramento o di una promessa con contenuto contrastante con i doveri di ufficio ovvero impongano vincoli di subordinazione gerarchica in opposizione con il loro dovere di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane.

A maggior ragione, può ben prevedersi per le categorie di altri soggetti che instaurano un legame di natura diversa con la Nazione (incaricati di cariche pubbliche e pubblici dipendenti) il mero dovere di comunicare, a pena di decadenza, la propria adesione a tali associazioni, e ciò in virtù dell'obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che rappresentano o al cui servizio esercitano le proprie funzioni.

Disposizioni con tale portata sarebbero, anch'esse, conformi ai principi della Convenzione europea. Per la parte inerente al divieto di appartenenza, infatti, è lo stesso articolo 11, comma 2, della Convenzione EDU, a prevedere, conformemente al nostro articolo 98 della Costituzione, che l'esercizio del diritto di riunione e di associazione può essere sottoposto a legittime restrizioni in relazione ai membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Per la parte inerente al dovere di comunicazione della propria appartenenza a talune associazioni si è visto, alla luce dei criteri evidenziati nella decisione "Siveri e Chiellini c. Italia", del 3 giugno 2008, che un tale onere, poiché finalizzato a perseguire interessi superiori, non viola la libertà di associarsi né la *privacy* e, riguardando certe categorie di associazioni, e non solo quelle massoniche, non potrebbe essere discriminatorio.

c) Come già si è accennato, però, in assenza dell'effettività della verifica da parte dell'ente pubblico di appartenenza del soggetto (al quale è imposto il divieto di partecipazione ad associazioni segrete e/o vincolanti o il dovere di comunicazione della partecipazione), le norme, sia quelle prima ipotizzate ma già quelle esistenti, si risolverebbero/risolvono in mere enunciazioni prive di efficacia.

Non si vuole di certo auspicare il ripristino di disposizioni risalenti a tutt'altra epoca storica, seppure non va dimenticato che, accanto a coloro che perseguivano evidenti volontà illiberali, insigni giuristi apprezzavano tali normative che, per l'eterogenesi dei fini tipica delle leggi, garantivano comunque un sistema di conoscenza e di trasparenza.

Né, all'opposto, il sistema può fondarsi sull'affidamento alle dichiarazioni/autocertificazioni dell'appartenente all'ente pubblico e dell'associazione privata eventualmente richiesta di fornire informazioni, non potendo permettersi che le verifiche sul rispetto dei principi costituzionali (cfr. ad esempio articoli 54, 97, 98, 101, 104, 107, 108 della Costituzione) possano essere affidate a un mero postulato di lealtà.

Una soluzione intermedia potrebbe essere individuata nell'introduzione, innanzitutto, del dovere dell'ente pubblico di effettuare periodicamente tali verifiche, a cui deve corrispondere un dovere specifico di risposta, veritiera e tempestiva, dell'associazione, prevedendosi, per quest'ultima, in caso di inadempimento o di mendacio, la possibilità di un controllo da parte delle prefetture e, quindi, l'eventuale avvio della procedura di scioglimento dell'associazione qualora se ne constatino i caratteri della segretezza.

d) Un'ulteriore riflessione merita la legge 17/1982 che, come evidenziato, non ha offerto uno strumento adeguato per perseguire il delitto previsto nel suo articolo 2 nonostante si tratti di fattispecie associativa con rilevante disvalore sociale (volta a sanzionare associazioni segrete che,

per di più, svolgono un'attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche).

Da un lato, infatti, la pena edittale prevista (fino a 5 anni per il caso di promotori dell'organizzazione criminale, e fino a due anni nei casi di partecipazione), dà luogo sia a termini di prescrizione tali da non consentire indagini approfondite (che si rivelano invece di particolare complessità, anche per le difficoltà intrinseche nell'individuazione di un'associazione che è segreta per definizione), sia a un sistema investigativo privo di strumenti fondamentali, come quello delle intercettazioni.

Del resto, una tale tipologia di fenomeno merita quantomeno di essere trattata in maniera non parcellizzata, poiché una singola risultanza probatoria, se non letta congiuntamente a quanto avviene nell'ambito di un più vasto territorio, non potrà mai rilevarsi idonea a dimostrare significative interferenze sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. Sarebbe pertanto opportuno modernizzare la legge n. 17 del 1982 trattando la fattispecie associativa in essa contemplata al pari di altre associazioni per delinquere previste nel nostro ordinamento e inserendola tra i reati di competenza delle procure distrettuali.

4. La conclusione di questo lavoro della Commissione parlamentare antimafia, merita alcune riflessioni finali.

È stato evidenziato dallo stesso mondo massonico come in Italia, e in particolar modo nelle regioni del centro-sud, sia presente un florilegio di numerose piccole "obbedienze", con dichiarate finalità lecite, considerate alla stregua di massonerie irregolari o di logge spurie¹⁴⁷. Così come è stato segnalato che esistono canali di dialogo tra queste entità associative e la massoneria regolare¹⁴⁸.

L'insieme di queste dichiarazioni, dunque, proprio perché provenienti dall'interno del circuito massonico, e peraltro da chi lo rappresenta, acquistano particolare valenza in quanto pongono le premesse, unitamente ad altri elementi raccolti da questa Commissione, sulla necessità che il lavoro d'inchiesta avviato in questa legislatura debba proseguire. Non potrà, infatti, essere trascurato l'approfondimento del mondo magmatico delle massonerie irregolari, del loro potenziale relazionale, dell'atteggiarsi delle mafie nei loro confronti.

Appare infine auspicabile che nella prossima legislatura il Parlamento valuti quanto prima, da un lato, come e quando inserire nel proprio programma dei lavori l'argomento oggetto della presente relazione, ai fini delle opportune modifiche alla legislazione vigente. Dall'altro, appare altresì utile una contestuale riflessione su come proseguire il lavoro di inchiesta della XVII

¹⁴⁷ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del gran maestro della Serenissima gran loggia d'Italia-ordine generale degli antichi liberi accettati muratori, Massimo Criscuoli Tortora, resoconto stenografico n. 185: «È successo che questi "fratelli", o ex "fratelli", che noi abbiamo con molta serenità allontanato, hanno creato delle piccolissime "obbedienze", che sono spurie [...]. Sono irregolari [...]. Nel centro-sud sono più presenti [...]. Ogni giorno ne nasce una».

¹⁴⁸ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185: «Una cosa che accade spesso è che gli iscritti alla massoneria, alla "libera muratoria", sono contemporaneamente iscritti anche ad altre forme associative. Parlo del Rotary, dei Lions, dei Kiwanis. In queste associazioni i massoni di varie obbedienze - ed è l'unico posto dove avviene - si incontrano. Quindi, sarebbe ancora più interessante, secondo me, analizzare queste realtà, perché sono le uniche realtà all'interno delle quali la massoneria irregolare e regolare va a incontrarsi. Spesso, quindi, i presentatori incontrano i presentati all'interno del Rotary o del Kiwanis. Molti iscritti alla massoneria ne sono presidenti».

legislatura, mediante un mandato da conferire alla prossima Commissione antimafia, anche attraverso ulteriori coordinate della ricerca.

In seno al dibattito sono state avanzate proposte, infatti, che i tempi e le risorse disponibili non hanno consentito di mettere in atto in questa legislatura. Tra queste, rivestono particolare interesse: l'estensione dell'analisi del rischio di infiltrazione mafiosa nella massoneria anche alle restanti regioni d'Italia, senza limitarla solo a Sicilia e Calabria; l'estensione della verifica sulle situazioni giudiziarie non solo ai reati di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, di mafia in senso strettamente tecnico, ovvero alle misure di prevenzione del "codice antimafia", ma anche a una serie ulteriore di "reati spia"; l'estensione delle verifiche sui fattori di rischio derivanti dall'appartenenza alla massoneria o ad altre associazioni similari, in concreto, anche alla dimensione del fenomeno dell'iscrizione a logge massoniche da parte di politici, funzionari pubblici, appartenenti alle forze di polizia, militari, e categorie simili.
